

## REGOLAMENTO (CE) N. 885/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2000

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2000-30 giugno 2001)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In forza del calendario CXL la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario d'importazione annuo di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.
- (2) È necessario tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità che accusano una penuria considerevole di bovini destinati all'ingrasso. Poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria la domanda di detti Stati membri.
- (3) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente di tutti gli operatori comunitari interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dei dazi doganali previsti per tale contingente a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del contingente stesso.
- (4) Tenuto conto delle caratteristiche del mercato, è opportuno applicare un metodo di gestione paragonabile a quello applicato in passato al contingente recante lo stesso numero d'ordine, in special modo mantenendo il metodo di ripartizione fra gli importatori tradizionali e gli operatori che esercitano un commercio attivo di animali vivi con paesi terzi.
- (5) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.
- (6) Per evitare operazioni speculative, è opportuno limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.
- (7) Per consentire la piena utilizzazione del contingente, occorre fissare una data limite per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e prevedere un'altra assegnazione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli a tale data.
- (8) È necessario disporre che il regime venga gestito tramite titoli d'importazione. A tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che vi devono figurare e i titoli, se del caso prevedendo deroghe o integrazioni di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999<sup>(4)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98<sup>(6)</sup>.
- (9) L'applicazione di tale contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare dei prodotti importati. Pertanto l'ingrasso deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.
- (10) Deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione deve coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali suddetti.
- (11) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, un contingente tariffario di 169 000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.<sup>(3)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.